



# COMUNE DI FORANO

## Ordinanza N. 25 del 29/05/2020

PROPOSTA N.ro 26 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

**OGGETTO:** ORDINANZA

**CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA – ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 125 DEL 16/05/2020; DEL D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 126 del 17/05/2020 E DELL’ORDINANZA REGIONE LAZIO N. Z00043 DEL 27/05/2020, PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE (BUR) N. 68 DEL 28/05/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.**

### IL SINDACO

Visti gli artt. 32, 117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l’art. 16B del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, a norma del quale *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale ed a parte di esso comprendente più Regioni.”*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che e’ in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto nazionale, che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Ritenute necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia*

*di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, recante *"ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020

Vista la nota COVID/0010656 del 03 marzo 2020 a firma del Capo della Protezione Civile Nazionale e Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, recante all'oggetto *"misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19"*;

Vista la nota 0201992 del 05.03.2020 a firma del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, recante all'oggetto *"misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19"*;

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 20 del 06.03.2020, avente ad oggetto *"misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale"*.

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 21 del 08.03.2020, avente ad oggetto *"misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale"*.

Preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17.03.2020, avente ad oggetto *"misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica"*.

Preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18.03.2020, avente ad oggetto *"misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica"*.

Preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 55, supplemento n. 2, del 30.04.2020, avente ad oggetto *"misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica"*.

Considerato, che alla data della presente ordinanza, si e' a conoscenza di casi di positività da COVID-19 sull'intero territorio comunale di Forano (RI);

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976)”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02.04.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 che dispone *“i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramenti di visitatori”*;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante *“misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11.04.2020;

Visto, preso atto e richiamato di quanto disposto dal Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante *“misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020;

Visto, richiamato e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352)”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020;

Visto, preso atto e richiamato, quanto disposto dal Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante *“ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16/05/2020;

Vista, richiamata e preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 pubblicata nel B.U.R.L. della Regione Lazio – edizione ordinario – n. 64 del 16 maggio 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica”*.

Visto, richiamato e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020;

Vista, richiamata e preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00043 del 27 maggio 2020 pubblicata nel B.U.R.L. della Regione Lazio – edizione ordinario – n. 68 del 28 maggio 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*

**[1]** Visto, preso atto e richiamato, quanto disposto dal Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante *“ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16/05/2020; che qui si richiama integralmente nella parte ritrascritta, ha disposto, tra le altre prescrizioni;

Art. 1 - Misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

Comma n. 9 - Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Art. 2 - Sanzioni e controlli;

Comma n.1 - Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni .

**[2]** Visto, richiamato e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed i relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020; che qui si richiama integralmente nella parte ritrascritta, ha disposto, tra le altre prescrizioni;

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

**[3]** Dato atto che l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00043 del 27 maggio 2020, pubblicata nel B.U.R.L. della Regione Lazio – edizione ordinario – n. 68 del 28 maggio 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali”*; unitamente agli allegati alla stessa facenti parte integrante e sostanziale, relativi alle linee guida e di indirizzo, che qui si richiama integralmente nella parte ritrascritta, ha disposto, tra le altre prescrizioni:

1. a decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le ulteriori seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

- stabilimenti termali e centri per il benessere fisico.

2. Ferme restando le attività previste dal cerimoniale di Stato in occasione della Festa della Repubblica, sono consentite, per quella data, ulteriori iniziative di celebrazione che devono attenersi all'accessibilità massima ed alle modalità organizzative di cui all'art. 1, comma 1, lett. m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 nonché a tutte le disposizioni generali per il contenimento del contagio;

3. A decorrere dal 3 giugno 2020 sono inoltre consentiti:

a. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l'attività corsistica individuale e collettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).

b. l'attività di formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio;

c. l'attività dei centri ricreativi e culturali.

4. A decorrere dal 15 giugno 2020 sono inoltre consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani.

5. È inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.

6. Per la migliore gestione sanitaria del patrimonio zootecnico, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo – agro – forestali è consentita la caccia di selezione alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) per prevenire e contenere i danni alle colture agricole anche prorogando i Piani di abbattimento già approvati per la stagione 2019/2020, nei limiti del numero di capi previsti nei Piani stessi e sino ad approvazione dei nuovi Piani per la stagione 2020/2021;

7. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura allegata alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:

a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

\*\*\*\*\*

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, segnatamente all'art. 1, lettera d, ed e, - recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352)"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020;

Richiamato, tra gli altri, l'art. n. 1, comma 9, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante *"ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16/05/2020;

Visto, richiamato e preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed i relativi allegati, che ne fanno parte integrante e sostanziale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020;

Richiamata integralmente l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00043 del 27 maggio 2020 pubblicata nel B.U.R.L. della Regione Lazio – edizione ordinario – n. 68 del 28 maggio 2020, nonché gli allegati alla stessa riguardanti sia le schede tecniche che le linee guida per le riaperture, a cui si rimanda integralmente in merito all'osservanza da parte di tutte le attività economiche, produttive, ricreative, sociali e culturali interessate;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

Considerato, che le specifiche condizioni dovranno essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale, dalla collaborazione attiva dell'utenza e di tutta la cittadinanza, tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il controllo della diffusione dell'epidemia;

Ritenuto, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità della tutela della salute pubblica;

Richiamato, l'art. n. 50 del T.U.E.L. n. 267/00 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti:

**1) è consentita la ripresa** di tutte le attività svolte all'interno dell'intero immobile ove risiedono, tra le altre, il teatro comunale, la biblioteca comunale, l'associazione Salvamamme, a far data dal 15.06.2020;

**2) è consentita la ripresa** delle attività espletate all'interno dell'intero immobile ex IPSAA, in cui sono presenti: la Banda Comunale Musicale Bruto Giannini, la cui attività verrà espletata per la sola scuola di musica per bambini con lezioni individuali; la sede del centro Formativo Metaculturale, la Sala della Pace e la sede del Distretto Socio Assistenziale Bassa Sabina per il Bambino Maltrattato, a far data dal 06.06.2020;

**3) è consentita la ripresa** delle attività presso la sede del Centro Anziani Comunale, a far data dal 15.06.2020;

**4) è consentita la ripresa** delle attività, per i soli ed esclusivi allenamenti individuali, nel Velodromo Comunale, affidato in concessione all'Associazione denominata "*I Reccapezzati Nuova Ciclisti Forano*" a far data dal 06.06.2020.

- E' fatto obbligo ai rappresentanti della predetta Associazione di aprire e chiudere sia l'ingresso al velodromo, che l'ingresso principale, prima, durante e dopo aver espletato la loro attività di allenamento e rispettare una distanza tra persone di almeno 2 metri durante l'attività;

**5) l'igienizzazione e sanificazione straordinaria**, a carico degli affidatari a qualsiasi titolo di tutti gli immobili di proprietà comunale antecedentemente e preventivamente al loro primo e nuovo utilizzo;

**6)** In tutti i locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Forano, ancorché gestiti e/o detenuti a qualsiasi titolo da terzi, in cui sarà consentita la ripresa delle attività, è fatto obbligo sia agli operatori che a tutti i visitatori, che a qualsiasi titolo entreranno nei locali, nonché stazionino seppur momentaneamente nelle vicinanze, di:

- INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA;

- MANTENERE UN DISTANZIAMENTO TRA PERSONE DI ALMENO 1 METRO;

- DETERGERE LE MANI O IGIENIZZARLE CON SOLUZIONI IDRO-ALCOLICHE APPOSITAMENTE FORNITE DAGLI OPERATORI;

- ENTRARE NEI LOCALI UNO ALLA VOLTA E SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI E LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAGLI OPERATORI IVI PRESENTI;

- EVITARE OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO;

- IN CASO DI PRESENZA DI SINTOMI FEBBRILI E/O INFLUENZALI E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO SIA AGLI OPERATORI CHE AI VISITATORI DI ENTRARE PRESSO I SUDETTI LOCALI;

- PER LE ATTIVITA' FORMATIVE, CULTURALI E RICREATIVE E' FATTO OBBLIGO PER I RESPONSABILI DI PREDISPORRE E MANTENERE UN REGISTRO DELLE PRESENZE GIORNALIERE, DA CONSERVARE PER UNA DURATA DI 30 GIORNI, GARANTENDO IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;

- NELLA LORO QUALITA' DI RESPONSABILI, GLI OPERATORI E/O AFFIDATARI DEGLI IMMOBILI E DEI SITI, IN CUI ERA GIA' SVOLTA E CONSENTITA L'ATTIVITA', NONCHE' NEGLI ALTRI SITI O IMMOBILI DOVE, AI SENSI DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' CONSENTITA LA RIPRESA DELL'ATTIVITA', COME SPECIFICATO AI PUNTI N. 1, 2, 3, E 4, E' FATTO OBBLIGO DI FAR RISPETTARE LE DISPOSIZIONI E LE PRESCRIZIONI SOPRA IMPARTITE.

Inoltre, rispetto a quanto sopra ordinato e disposto si:

### **DEMANDA**

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche in ordine alle disposizioni impartite agli uffici comunali, l'esecuzione del presente provvedimento.

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza:



- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;
- b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; PEC: [protocollo.prefri@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefri@pec.interno.it)
- c) venga trasmessa al Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Rieti;  
PEC: [dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it](mailto:dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it)
- d) venga trasmessa alla Direzione Regionale del Lazio della Protezione Civile;  
PEC: [agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it)
- e) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI);  
PEC: [tri29848@pec.carabinieri.it](mailto:tri29848@pec.carabinieri.it)
- f) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina  
PEC: [areavigilanza.ucbs@pec.it](mailto:areavigilanza.ucbs@pec.it)
  
- g) venga trasmessa alla Dott.ssa Antonella Stefania Morgante, componente di parte sanitaria pubblica del C.O.C. all'indirizzo di posta elettronica: [a.morgante@asl.rieti.it](mailto:a.morgante@asl.rieti.it)

Che la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina, nonché i Carabinieri della Stazione di Stimigliano (RI), competenti per territorio, effettuino il monitoraggio ed il controllo del rispetto della presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale e sull'albo pretorio on-line del Comune e sono efficaci fino all'emanazione di diverse e nuove disposizioni governative e regionali, e comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione all'emergenza da virus COVID-19.

Tutto ciò previsto e disposto nelle precedenti Ordinanze Sindacali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, resta invariato se non incompatibile o superato con le disposizioni della presente ordinanza sindacale.

Il C.O.C. ed il C.O.I. le cui funzioni sono state attivate ed integrate con le ordinanze sindacali n. 12 del 17.03.2020, n. 13 del 19.03.2020 e n. 16 del 09.04.2020 restano attivi ed operanti fino a nuova ordinanza del sindaco di proroga o chiusura.

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato nella presente ordinanza, si rimanda all'assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi, compresi i relativi allegati, emanati dal Governo, dalla Regione Lazio e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in relazione all'emergenza da virus COVID-19, sopra dettagliatamente evidenziati e richiamati.

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Forano (RI) e sull'Albo Pretorio dell'Ente, ha valore di notifica sia ai Responsabili degli uffici comunali ed al Segretario comunale, nonché valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 29.05.2020

F.to, IL SINDACO

Marco Cortella

Forano, li 29/05/2020

Il Sindaco

\\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ CORTELLA MARCO